



## **OFFERTA AL MERCATO**

Commercializzazione dei diritti audiovisivi non esclusivi  
sul territorio locale  
per la stagione sportiva 2023-2024

***PACCHETTO***  
***“DIRETTA RADIO”***



## **INTRODUZIONE**

La Lega Italiana Calcio Professionistico (di seguito “Lega Pro”), con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto n. 19 (di seguito Lega Pro), in conformità alla disciplina predisposta dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (di seguito: “Decreto”<sup>1</sup>) e nel rispetto delle Linee Guida approvate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 215/22/CONS del 23 giugno 2022 e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provvedimento n. SR41 del 14 giugno 2022 (di seguito: “Linee Guida”), offre, in via non esclusiva, agli Operatori della Comunicazione Locale interessati, il pacchetto di diritti radiofonici denominato “*Diretta Radio*” (“Pacchetto”), come descritto in dettaglio nell’Allegato 1 dell’Accordo di Licenza (“Accordo”), i cui diritti sono esercitabili nel territorio italiano, nei limiti *infra* specificati, nel corso della stagione sportiva 2023/2024.

Gli operatori della comunicazione interessati possono acquisire il Pacchetto purché siano in possesso del titolo abilitativo di cui al Par. VII n. 20 delle Linee Guida.

Al fine di ottenere la licenza dei diritti di cui al Pacchetto, l’Operatore della Comunicazione interessato e in possesso dei requisiti richiesti è tenuto a inviare alla Lega Pro, in qualunque momento nel corso della presente Stagione Sportiva, l’Accordo - unitamente ai relativi Allegati, nonché all’assegno circolare non trasferibile o alla copia della reversale di effettuazione del bonifico dell’importo previsto per la società sportiva di riferimento e riportato nell’Allegato 3, maggiorato dell’IVA – sottoscritto per accettazione delle condizioni normative ed economiche previste nello stesso Accordo e nei suoi Allegati, nonché secondo le previsioni del Decreto e delle Linee Guida.

Tutti i documenti che precedono dovranno essere inviati via PEC all’indirizzo [areaemittentilegapro@legalmail.it](mailto:areaemittentilegapro@legalmail.it) o depositati, in caso di pagamento tramite assegno circolare (con consegna di attestato di ricezione), presso la sede della Lega Pro, Via Jacopo da Diacceto, 19, 50123 Firenze (FI).

Il Pacchetto si intenderà acquisito in licenza dall’Operatore della Comunicazione a condizione che quest’ultimo (i) sia in possesso dei requisiti richiesti, (ii) abbia trasmesso l’Accordo e i relativi Allegati debitamente compilati e sottoscritti, unitamente all’assegno circolare non trasferibile ovvero copia del bonifico. Il contratto di licenza per l’acquisizione del Pacchetto si perfeziona, ad ogni modo, al momento del successivo riscontro da parte della Lega Pro.

In ogni caso, il corrispettivo di licenza non potrà essere inferiore a quello indicato nel tariffario di cui all’Allegato 3 per il club di riferimento.

---

<sup>1</sup> I termini con la prima lettera in maiuscolo utilizzati nel presente Accordo di Licenza sono gli stessi termini definiti nel Decreto ed utilizzati nelle Linee Guida e ne assumono identico significato. Tutte le previsioni delle Linee Guida si intendono richiamate *per relationem* e costituiscono parte integrante del presente Accordo di Licenza.



**ACCORDO DI LICENZA – PACCHETTO**  
**“DIRETTA RADIO”**

Tra

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO** (P.I. 03974420485), con sede in via Jacopo da Diacceto n. 19, 50123 – Firenze, in persona del Presidente, Dott. Matteo Marani, pec [areaemittentilegapro@legalmail.it](mailto:areaemittentilegapro@legalmail.it), dove chiede di ricevere tutte le comunicazioni comunque relative al presente Accordo di Licenza (“Lega Pro”)

E

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_, dove chiede di ricevere tutte le comunicazioni comunque relative al presente Accordo di Licenza (“Licenziatario”)

**PREMESSO CHE**

- la Lega Pro intende commercializzare il pacchetto “*Diretta Radio*” (“Pacchetto”) relativo al Campionato Serie C (inclusa la fase dei Play Out e con esclusione della fase dei Play Off), alla Coppa Italia Serie C e alla Supercoppa Serie C della Stagione Sportiva 2023/2024, così come meglio descritto nell’Allegato 1;
- il Licenziatario, dichiarando di essere in possesso dei requisiti prescritti, intende acquisire il Pacchetto sottoscrivendo il presente Accordo alle condizioni e nei termini *infra* previsti.

Viste le premesse, che formano parte integrante del presente Accordo, tra le Parti si conviene quanto segue.

**1. DEFINIZIONI**

Nel presente Accordo, comprensivo anche dei relativi Allegati, i sottoindicati termini ed espressioni sono da intendersi con il seguente significato (sia nella forma singolare che in quella plurale):

- A Pagamento (o Pay):** è la modalità di trasmissione dei Prodotti Audiovisivi esclusivamente in forma codificata attraverso un sistema ad accesso condizionato dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell’Utente.
- Accordo di Licenza:** è il contratto avente ad oggetto la licenza a termine, all’Operatore della Comunicazione, di Diritti Radiofonici per la realizzazione e trasmissione del Prodotto Radiofonico, meglio specificato nell’Allegato 1, che si perfeziona nei termini previsti al successivo art. 5, in conformità ed alle condizioni ivi contenute.
- Archivio:** è l’insieme delle immagini degli Eventi delle Competizioni organizzate dalla Lega Pro fissate ed archiviate su un supporto magnetico o di qualsiasi altra natura.



<b>Circuito Chiuso:</b>	è il sistema media audiovisivo per gruppo chiuso di utenti o in luoghi aperti al pubblico in cui possono essere diffusi prodotti editoriali relativi agli Eventi (quali, a titolo esemplificativo, la diffusione sonora e audio, anche in Diretta, degli Eventi all'interno delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, delle metropolitane, dei mezzi di trasporto, ovvero le diffusioni sonore o audiovisive all'interno di locali commerciali, sui maxi schermi, nei centri scommesse, nei siti con registrazione riservata agli scommettitori) senza la necessità, ai sensi della delibera 606/10/CONS dell'AGCOM, di alcuna autorizzazione da parte delle autorità competenti.
<b>Competizioni:</b>	ai fini del presente Accordo di Licenza, sono le competizioni, organizzate dalla Lega Pro per la Stagione Sportiva 2023/2024, del Campionato Serie C (composto dalle fasi di <i>Regular Season</i> , <i>Play Off</i> e <i>Play Out</i> ), della Coppa Italia Serie C e della Supercoppa Serie C, come dettagliatamente descritte nell'Introduzione delle Linee Guida.
<b>Corrispettivo:</b>	è il corrispettivo pagato dal Licenziatario alla Lega Pro in forza dell'Accordo di Licenza.
<b>Durata:</b>	è la durata dell'Accordo di Licenza.
<b>Evento:</b>	è la singola partita valida ai fini di una delle Competizioni, di cui fanno parte anche le fasi della Gara, del pre-Gara, del post-Gara e degli intervalli.
<b>Finestre di Gara:</b>	corrispondono alle fasce orarie, predeterminate a propria discrezione, vincolante ed insindacabile, dalla Lega Pro, in cui possono avere inizio una o più Gare.
<b>FIGC:</b>	è la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
<b>Gara:</b>	è la parte dell'Evento che decorre dal fischio iniziale e termina con il fischio finale.
<b>Giornata:</b>	è il turno della Competizione che comprende tutti gli Eventi disputati in uno o più giorni solari, secondo il calendario predisposto a propria discrezione, vincolante ed insindacabile, dalla Lega Pro.
<b>Impianti:</b>	sono gli stadi o gli impianti sportivi dove saranno disputati gli Eventi.
<b>In Chiaro (o Free):</b>	è la modalità di trasmissione dei Diritti Audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli Utenti Domestici.
<b>Licenziatario:</b>	è l'operatore della comunicazione che, in possesso dei requisiti richiesti, sottoscrive il presente Accordo di Licenza, lo trasmette alla Lega Pro e riceve il riscontro positivo di quest'ultima in merito all'attribuzione del Pacchetto. In quest'ultimo momento il contratto si perfeziona e l'Operatore della Comunicazione assume il ruolo di Licenziatario.
<b>Offerta:</b>	è l'offerta presentata da un Operatore della Comunicazione alla Lega Pro per l'acquisizione del Pacchetto, redatta in conformità al Modulo di Acquisto di cui all'Allegato 2 e alle previsioni del presente Accordo di Licenza.
<b>Operatore della Comunicazione:</b>	è il soggetto che trasmette i Prodotti Audiovisivi e/o Radiofonici mediante una o più Piattaforme, in formato digitale o analogico e nelle modalità previste dal presente Accordo di Licenza.
<b>OTT ("Over The Top"):</b>	è la modalità di distribuzione di contenuti audiovisivi attraverso le reti IP aperte, on-demand, anche sotto forma di trasmissione A Pagamento, di proprietà del Licenziatario.



<b>Pacchetto</b>	è il complesso dei Diritti Audiovisivi e/o Radiofonici (“Diritti”) relativi agli Eventi di cui all’Allegato 1.
<b>Pay-Per-View:</b>	è il sistema di distribuzione in forma codificata e ad accesso condizionato del Prodotto Audiovisivo, trasmesso su Piattaforma Digitale Terrestre o Piattaforma Satellite (con esclusione della Piattaforma Internet) e scelto dall’Utente che ne riceve l’addebito al momento dell’acquisto o a trasmissione avvenuta, con esclusione di qualunque abbonamento o acquisiti multipli di due o più Gare.
<b>Piattaforma:</b>	è qualsiasi sistema di trasmissione e ricezione del Prodotto Audiovisivo allo stato implementato e disponibile sul mercato, con espressa esclusione della c.d. VR technology e di ogni ulteriore sistema di trasmissione e ricezione che non consenta il rispetto delle regole fissate nell’Accordo di Licenza o che non sia ancora in commercio o non ancora sviluppato alla data di perfezionamento dell’Accordo di Licenza.
<b>Piattaforma Cavo:</b>	è la trasmissione televisiva digitale via cavo, che utilizza la rete a fibra ottica o ADSL e un dispositivo che consente la decodificazione del segnale ricevuto e la fruizione del Prodotto Audiovisivo da parte dell’Utente.
<b>Piattaforma Digitale Terrestre:</b>	è la televisione via frequenze digitali terrestri in standard DVB-T e sue evoluzioni, come lo standard DVB-T2, per la trasmissione di immagini audiovisive destinate alla relativa ricezione su televisori a ciò abilitati.
<b>Piattaforma Internet:</b>	sono tutte le piattaforme necessarie per la trasmissione digitale via Internet, e dunque in modalità OTT, con piattaforma IPTV e con piattaforma wireless per reti mobili.
<b>Piattaforme Satellitare:</b>	è la televisione via satellite “direct-to-home” nello standard DVB-S (e sue evoluzioni, come lo standard DVB-S2) per la trasmissione di immagini audiovisive destinate alla relativa ricezione su televisori a ciò abilitati.
<b>Piattaforma Telefonia Mobile:</b>	è il sistema per la trasmissione di immagini audiovisive in modalità unicast (PtoP) mediante le tecnologie 2G, 3G, 4G ed evoluzioni quale il 5G, destinate alla relativa ricezione su terminali collegati a reti di telefonia mobile.
<b>Post-Gara:</b>	è la fase dell’Evento che decorre dal fischio finale della Gara fino all’ultimo accadimento tra l’uscita dei giocatori dall’Impianto e il 75° minuto successivo al fischio finale della Gara.
<b>Pre-Gara:</b>	è la fase dell’Evento che decorre dal primo degli accadimenti tra il momento di arrivo dei giocatori all’Impianto fino al fischio iniziale della Gara.
<b>Prodotto Radiofonico:</b>	è l’oggetto dei Diritti del Pacchetto così come infra specificati.
<b>Regolamento Media e Diritto di Cronaca:</b>	è il regolamento che disciplina, tra l’altro, le attività di media svolte dai Licenziatari, dagli operatori che esercitano il diritto di cronaca e dai fotografi, pubblicato sul proprio sito internet istituzionale, salve integrazioni o modifiche decise dalla Lega Pro nel corso della Stagione Sportiva e dovute a sopravvenute esigenze.
<b>Segnale:</b>	è il segnale audiovisivo contenente le immagini delle riprese della Gara, comprensivo di grafica e di audio della Gara catturato dalle telecamere che riprendono la Gara e dai microfoni eventualmente posizionati dalla Lega Pro.
<b>Stagione Sportiva:</b>	è la stagione sportiva come individuata sulla base dei regolamenti della FIGC.



- Società Sportiva:** è la società sportiva che disputa le Competizioni della Lega Pro.
- Territorio:** è il territorio in cui possono essere esercitati i diritti del Pacchetto, così come infra specificato.
- Utenti:** sono i consumatori che, attraverso il lecito accesso a una Piattaforma, fruiscono del Prodotto Audiovisivo.

## 2. LE “FINESTRE” DELLE COMPETIZIONI

Nella Stagione Sportiva 2023/2024, la Lega Pro organizza il Campionato Serie C (che si compone della Fase di Regular Season e della Fase Play), la Coppa Italia Serie C e la Supercoppa Serie C. Tali Competizioni sono dettagliatamente descritte nella loro struttura all’interno delle Linee Guida. I relativi eventi (di seguito anche “Gare”) si svolgono all’interno delle finestre di seguito descritte.

### i. Il Campionato Serie C

Le Gare di ciascuna Giornata della *Regular Season* si svolgono di norma nei giorni di sabato, domenica e lunedì, con orario di inizio, per i giorni di sabato e domenica, di regola alle ore 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30, e per il giorno di lunedì alle ore 20.30 (di seguito “Finestre”), come riportato nella tabella sottostante:

Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Lunedì
				14.30	14.30	
				16.30	16.30	
				18.30	18.30	
				20:30	20:30	20.30

Ad eccezione di quanto sopra, potranno essere previsti a discrezione di Lega Pro, senza pregiudicare l’esercizio dei diritti audiovisivi già acquisiti da altri licenziatari, anticipi al venerdì nonché limitati turni infrasettimanali, con svolgimento delle Gare delle relative Giornate, ovvero in recupero di Giornate già disputate, nel corso della settimana (solitamente nel giorno di mercoledì, con eventuali anticipi e posticipi negli altri giorni settimanali).

Le Gare dei *Play Off* e dei *Play Out* si svolgono in orari determinati a discrezione della Lega Pro, con l’eccezione della finale dei *Play Off* che sarà disputata nella fascia oraria di c.d. *prime time*.

### ii. Coppa Italia Serie C e Supercoppa Serie C

Le Gare della Coppa Italia Serie C e della Supercoppa Serie C si svolgono in orari determinati a discrezione della Lega Pro.

### iii. Regole generali sul format del Campionato e sugli orari di disputa delle Gare delle Competizioni

La Lega Pro ha facoltà di modificare il format delle Competizioni, i calendari, i giorni, le Giornate e le Finestre di svolgimento delle Gare in presenza di esigenze di carattere sportivo, di ordine pubblico o per qualsiasi altro motivo, dandone tempestiva comunicazione al Licenziatario del Pacchetto. Ogni modifica, sospensione o interruzione di Eventi e Competizioni, anche nel corso della Stagione Sportiva, anche dovute a causa di forza maggiore è di competenza esclusiva, discrezionale e vincolante della Federazione



Italiana Giuoco Calcio ("FIGC"), della Lega Pro, nonché di autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale o altre autorità competenti.

Il Licenziatario pertanto prende atto e accetta che le Competizioni potranno subire variazioni, sospensioni o interruzioni per i motivi sopra indicati nel presente paragrafo con conseguente modifica (anche in via definitiva), a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, del numero totale di Eventi, della disputa delle Gare, del calendario così come specificati nel presente Accordo di Licenza, senza che ciò possa legittimare il Licenziatario, tenuto conto delle modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti in forza del presente Accordo, ad avanzare richieste di qualsivoglia tipologia verso la Lega Pro, la FIGC e le Società Sportive, loro danti o aventi causa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, modifiche del Pacchetto o sospensioni o riduzioni del Corrispettivo maturato per le Gare disputate e trasmesse.

È, inoltre, di insindacabile competenza della Lega Pro la determinazione delle Gare da disputarsi in sede di anticipo o posticipo. Le determinazioni della Lega Pro circa le date e gli orari delle Gare nonché, ai sensi dei regolamenti rilevanti, quelle assunte dalla FIGC circa il formato delle Competizioni, non possono in alcun modo costituire titolo per richieste risarcitorie o di riduzione del Corrispettivo o di revisione del contenuto del Pacchetto da parte del Licenziatario. Il soggetto che sottoscrive l'Accordo di Licenza prende atto del carattere variabile e non definitivo delle Finestre e rinuncia fin d'ora a qualsiasi eccezione o pretesa.

#### **iv. Annullamento delle Competizioni in via definitiva**

Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo iii., nel caso in cui, prima dell'inizio o durante la Stagione Sportiva, le Competizioni non si possano più disputare per provvedimenti assunti da Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale, altre autorità o organismi competenti, e le Gare di tali Competizioni non siano recuperabili nella Stagione Sportiva, l'Accordo di Licenza si intende risolto di diritto, senza che ciò possa legittimare il Licenziatario ad avanzare richieste di qualsivoglia tipologia verso la Lega Pro, la FIGC e le Società Sportive, loro danti o aventi causa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, indennizzi, rimborsi, di qualunque sorta.

### **3. LA PRODUZIONE RADIOFONICA**

La Produzione Radiofonica degli Eventi è effettuata direttamente dal Licenziatario, a propri oneri e costi.

### **4. OBBLIGHI DI PAGAMENTO**

In caso di acquisizione del Pacchetto, il Licenziatario dovrà pagare la seconda rata del Corrispettivo con le modalità e nei termini di cui all'apposita sezione dell'Allegato 1.

I pagamenti hanno effetto liberatorio solo ed esclusivamente se effettuati mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, con valuta alla scadenza, sul conto corrente intestato a "Lega Italiana Calcio Professionistico", IBAN: IT 80 B 01005 02800 000000007012 o su diverso conto corrente eventualmente comunicato per iscritto dalla Lega Pro.

Il ritardo nel pagamento del Corrispettivo comporterà la maturazione a favore della Lega Pro degli interessi legali di mora, senza necessità di comunicazione e/o costituzione in mora, ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

Resta ferma la possibilità per la Lega Pro, in caso di precedenti contenziosi, anche stragiudiziali, con il Licenziatario, di richiedere, quale condizione per la Licenza, la prestazione di fidejussioni bancarie o



assicurative a prima richiesta a garanzia del versamento integrale del corrispettivo.

Nel caso in cui la consistenza patrimoniale dell'Offerente sia di entità inferiore al Corrispettivo dallo stesso offerto per la licenza su base annua, IVA inclusa, l'esatto adempimento del pagamento del Corrispettivo, così come delle eventuali penali o sanzioni derivanti da inadempienze nei termini e con le modalità di cui al presente Accordo di Licenza, dovrà essere garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito.

## **5. CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA**

L'Accordo di Licenza è perfezionato al momento dell'invio della comunicazione scritta con cui la Lega Pro comunica all'Offerente l'accettazione dell'Offerta relativa all'Accordo. Dal momento del perfezionamento dell'Accordo, le parti sono tenute ad eseguire le rispettive prestazioni ed obbligazioni di cui al presente Accordo, delle Linee Guida, del Regolamento Media e Diritto di Cronaca e di tutti i provvedimenti delle Autorità o organismi statali, regionali o internazionali, autorità giudiziaria o amministrativa, autorità sportiva, nazionale o internazionale. Salvo quanto espressamente qui previsto, si applicano tra le Parti le condizioni generali di Licenza di cui alle Linee Guida.

I diritti concessi dal Pacchetto ("Diritti") sono esclusivamente quelli espressamente menzionati nel presente Accordo e meglio specificati nell'Allegato 1. Ogni ulteriore diritto è di conseguenza escluso e rimane di esclusiva titolarità della Lega Pro e delle Società Sportive.

Il Licenziatario si obbliga al puntuale rispetto di tutti gli obblighi previsti nel presente Accordo e nelle Condizioni Generali di Licenza contenute all'interno delle Linee Guida, e qui di seguito specificate:

- a) Il Licenziatario dichiara di esercitare i Diritti:
  - i. senza porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi, in qualsiasi ambito operativo, nella medesima fascia oraria o in altra differente;
  - ii. attenendosi alle istruzioni che verranno fornite dalla Lega Pro al fine di coordinare le trasmissioni con quelle dei terzi;
  - iii. senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega Pro, delle Società Sportive e dei loro tesserati, e dello sport e del calcio in generale;
  - iv. nel rispetto delle Linee Guida e delle presenti Condizioni Generali di Licenza, che sono state oggetto di attenta analisi e specifica sottoscrizione;
  - v. assicurando di effettuare ogni più ragionevole sforzo al fine di garantire che le proprie trasmissioni non siano fruibili al di fuori del Territorio.
  
- b) Il Licenziatario dichiara di conoscere le norme emanate in materia dalla Lega Pro, tra cui, in particolare, quelle contenute nel Regolamento Media e Diritto di Cronaca e successive modifiche e si impegna ad attenersi e a esercitare i diritti in conformità ad esse, nonché a tutte le disposizioni vigenti presenti all'interno del Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici (D. Lgs. 177/2005 e ss. modifiche), alle norme regolamentari stabilite dall'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, nonché a tutte le norme di autorità e organismi statali, locali, amministrativi e sportivi, che possano incidere sulla disputa degli Eventi ovvero delle trasmissioni audiovisive. Il mancato rispetto di dette norme potrà comportare, a discrezione della Lega Pro, a seguito di intimazione scritta da parte della Lega Pro a cessare la predetta condotta, cui il Licenziatario non dia



seguito entro il termine di 5 giorni, la risoluzione di diritto dell'Accordo, con facoltà della Lega Pro di revocare il Pacchetto assegnato e sospendere la consegna del Segnale e i servizi di accesso previsti nelle Condizioni Generali di Licenza, nonché di trattenere incamerando a titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario. Il Licenziatario si impegna, altresì, con gli stessi effetti e le medesime obbligazioni, a rispettare le predette disposizioni legislative e regolamentari anche nel caso in cui le medesime dovessero subire delle modifiche, dichiarando – ora per allora – di accettare incondizionatamente anche le variazioni che la Lega Pro potrà legittimamente apportare nell'esercizio dei propri poteri.

- c) Il Licenziatario prende atto della facoltà della Lega Pro, in via eccezionale ed in presenza di motivate esigenze oggettive connesse a profili di ordine e sicurezza pubblica ovvero su invito delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza (Prefetture, Questure, Ministero degli Affari Interni, Osservatorio per la Sicurezza delle manifestazioni sportive, etc.) o per esigenze legate ad eventi di emergenza sanitaria, di consentire, tramite terzi, nello stesso ambito locale di competenza del Licenziatario, la diretta su maxi schermi degli Eventi licenziati e esonera espressamente la Lega Pro - ora per allora, incondizionatamente e senza riserve - da ogni responsabilità o obbligo anche di carattere risarcitorio rinunciando a qualsivoglia pretesa al riguardo, riconoscendo che tali episodi non potranno determinare alcuna riduzione del Corrispettivo. Per l'effetto, il Licenziatario non potrà richiedere restituzioni, rimborsi o risarcimenti, a qualunque titolo, qualora, in conseguenza di tali provvedimenti, anche in via indiretta, dovesse subire nocumento allo sfruttamento o al valore dei diritti acquisiti.
- d) Nell'esercizio dei Diritti, il Licenziatario sarà tenuto a trasmettere il billboard introduttivo della Lega con gli eventuali sponsor delle Competizioni e/o dei Gironi del Campionato e/o di ogni ulteriore sponsor indicato dalla Lega Pro (della durata massima di 10 secondi) prima dell'inizio della trasmissione radiofonica e il billboard di chiusura degli sponsor della Competizione e/o degli eventuali sponsor dei gironi del Campionato e/o di ogni ulteriore sponsor indicato dalla Lega Pro (della durata massima di 10 secondi) al termine della trasmissione stessa, secondo le modalità comunicate dalla Lega Pro.  
La Lega Pro, ovvero gli sponsor delle Competizioni e/o dei Gironi del Campionato e/o di ogni ulteriore sponsor indicato dalla Lega Pro, provvederanno all'invio dei billboard e degli spot all'indirizzo PEC indicato dal Licenziatario almeno 48 ore prima dell'inizio dell'Evento.
- e) È riconosciuta al Licenziatario la facoltà di abbinare sponsorizzazioni all'eventuale programma radiofonico di contenuto sportivo realizzato tramite lo sfruttamento dei Diritti oggetto dell'Accordo, nonché di inserire, all'interno dello stesso, spot pubblicitari, quiz, concorsi a premio e giochi, con il divieto di:
- i. abbinare e comunque riferire tali iniziative agli Eventi oggetto del Pacchetto acquisito;
  - ii. realizzare, direttamente o indirettamente, iniziative che possano creare un conflitto merceologico con gli eventuali Title sponsor delle Competizioni.
- f) Il Licenziatario è tenuto ad esercitare i Diritti nei limiti e con le modalità di seguito indicati, che non sono modificabili né interpretabili in via estensiva e/o analogica:
- i. le trasmissioni non potranno essere in alcuna forma e ad alcun titolo diverse da quelle oggetto dell'Accordo, né il Licenziatario potrà ritrasmettere il Segnale, se non con previa autorizzazione scritta dalla Lega Pro;
  - ii. i Diritti potranno essere esercitati personalmente dal solo Licenziatario fatto salvo per gli accordi di ritrasmissione del canale del Licenziatario da parte di terzi;

- iii. ogni utilizzazione dovrà cessare con la scadenza dell'Accordo;
- g) Fermo restando quanto previsto all'art. 2, lett. iii. del presente Accordo, la Lega Pro si riserva di disporre il differimento o l'anticipo degli Eventi per proprie esigenze organizzative o per inagibilità del campo senza che il Licenziatario nulla possa pretendere, fatto salvo il diritto di esercitare i Diritti licenziati (nei termini su indicati) in occasione della nuova data fissata per l'Evento, o per qualunque altro motivo, anche di forza maggiore. Salvo quanto previsto all'art. 2, lett. iv. del presente Accordo, nessuna responsabilità risarcitoria potrà essere inoltre ascritta alla Lega Pro nell'ipotesi in cui, per motivi ad essa non imputabili, gli Eventi oggetto del Pacchetto non vengano disputati, in tutto o in parte, ovvero i diritti non possano essere esercitati, in tutto o in parte: il Licenziatario pertanto esonera espressamente la Lega Pro e le Società, tenuto conto delle modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti in forza del presente Accordo, da ogni responsabilità e/o obbligo rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa al riguardo e a qualsivoglia riduzione del Corrispettivo maturato per ciascuna Gara disputata e trasmessa.
- h) Nell'ambito dell'Accordo, la Lega Pro è tenuta a:
- i. garantire al Licenziatario la piena, effettiva e incontestata disponibilità dei Diritti specificati nel Pacchetto, nonché a garantire l'accesso all'impianto e alle eventuali postazioni in tribuna e a bordocampo se previsti nell'Allegato 1;
  - ii. non modificare in modo notevolmente peggiorativo il format delle Competizioni, effettuando invece ogni sforzo per mantenere e accrescerne l'attrattività;
  - iii. vigilare che il diritto di cronaca sia esercitato dai terzi nel rispetto delle condizioni del presente Accordo, dei regolamenti applicabili e delle indicazioni della stessa Lega Pro.
- i) Il Licenziatario sarà tenuto a richiedere le autorizzazioni per l'accesso all'impianto secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento Media e Diritto di Cronaca e da ogni sua successiva modificazione o integrazione, per l'effettuazione delle interviste post gara così come previsto nel Regolamento Media e Diritto di Cronaca.
- j) Il Licenziatario è direttamente responsabile verso la Lega Pro, le Società Sportive, l'Ente proprietario dello Stadio e, comunque, nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso derivante dalle attività svolte dai propri incaricati ai sensi del precedente paragrafo. In ogni caso, il Licenziatario si obbliga a stipulare e a rimettere alla Lega Pro, in allegato al Modulo di Offerta di cui all'Allegato 2, idonea polizza assicurativa r.c. terzi – anche a garanzia dei rischi di cui alle presenti Condizioni Generali di Licenza – secondo gli standard di mercato, il cui testo, se richiesto, sarà disponibile sul sito istituzionale della Lega Pro, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo, senza necessità di costituzione in mora.
- k) Il Licenziatario prende atto che la proprietà delle radiocronache spetta alle Società Sportive e, fermo restando il diritto di queste ultime di farne uso per tutti i fini di cui al Decreto, si obbliga ad inviare gratuitamente alla Lega Pro, qualora ne faccia richiesta, una registrazione della trasmissione del Prodotto Radiofonico oggetto del Pacchetto acquisito su supporto DVD, CD o chiavetta USB, con audio originali, con o senza inserti di qualsiasi genere (ivi compresi quelli pubblicitari), entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla Lega Pro a mezzo mail. In caso di mancato invio della registrazione entro i termini previsti nel presente articolo, il Licenziatario dovrà corrispondere alla Lega Pro una penale sino ad € 100,00 (cento) per ciascun giorno di ritardo. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo potrà inoltre comportare la risoluzione di diritto dell'Accordo senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega Pro di revocare il Pacchetto licenziato e sospendere i servizi di accesso previsti nelle Condizioni Generali di Licenza, nonché di trattenere incamerando a



titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario, anche a titolo di penale o di agire per il recupero degli importi dovuti a titolo di penale fino alla data di comunicazione della risoluzione dell'Accordo.

- l) Il Licenziatario non può in alcun modo e sotto qualsiasi forma, anche a titolo gratuito, cedere o concedere in licenza ad altri Operatori della comunicazione o a intermediari – ancorché in possesso del Nulla Osta di cui al Regolamento Media e Diritto di Cronaca e/o appartenenti allo stesso gruppo, catena, consorzio - il Prodotto Radiofonico oggetto del Pacchetto acquisito. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto dell'Accordo senza necessità di costituzione in mora e con facoltà della Lega Pro di revocare il Pacchetto licenziato e sospendere i servizi di accesso previsti nelle Condizioni Generali di Licenza, nonché di trattenere incamerando a titolo definitivo quanto corrisposto dal Licenziatario. Rimane salva, comunque, la facoltà della Lega Pro di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- m) Il Licenziatario prende atto ed accetta che soggetti terzi potranno esercitare, nei limiti degli appositi Regolamenti della Lega Pro o nei diversi limiti che venissero in qualsiasi sede altrimenti determinati, il diritto di cronaca come disciplinato dalle vigenti leggi e dai regolamenti emanati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
- n) Il Licenziatario si impegna a fornire piena assistenza, senza costi a carico della Lega Pro, nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi. A tal fine, avrà l'onere di documentare alla Lega Pro le presunte infrazioni del vigente Regolamento Media e Diritto di Cronaca, e di sue successive modifiche e integrazioni, con ogni materiale informatico e/o cartaceo e/o video e/o audio che la Lega Pro dovesse ritenere necessario, ferma restando la discrezionalità della Lega Pro nel determinare le modalità con cui agire nei confronti di tali terzi. È esclusa qualsiasi responsabilità della Lega Pro e delle Società Sportive per i danni derivanti dalle infrazioni di altri operatori.
- o) In caso di violazione degli obblighi di cui ai punti a), d), e) e f) del presente art. 5, il Licenziatario dovrà corrispondere alla Lega Pro una penale del valore da determinare fino ad € 5.000,00 (cinquemila) per ciascuna violazione, anche parziale, non esaustiva del maggior danno. Il mancato puntuale versamento della suddetta penale determinerà, automaticamente, la sospensione dell'accordo, con conseguente obbligo per il Licenziatario di immediata interruzione dell'esercizio dei diritti licenziati. Rimane salva, comunque, la facoltà della Lega Pro di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- p) Nel caso in cui il Licenziatario:
- i. sia sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale;
  - ii. ceda a terzi la sua attività o sospenda in tutto o in parte la sua attività di registrazione e/o diffusione di servizi media radiofonici;
  - iii. risulti insolvente;
  - iv. non rispetti i termini di pagamento previsti nell'apposita sezione dell'Allegato 1,

la Lega Pro avrà diritto, dandone previa comunicazione scritta al Licenziatario a mezzo posta elettronica certificata (all'indirizzo attivo indicato dal Licenziatario in epigrafe dell'Accordo), telegramma o lettera raccomandata:

- 1) di sospendere, a sua insindacabile decisione, l'accesso agli stadi al Licenziatario per l'esercizio dei Diritti inclusi nel Pacchetto acquisito senza che ciò possa determinare il diritto per il Licenziatario di richiedere alla Lega Pro il risarcimento dei danni o la riduzione del compenso;



- 2) di risolvere l'Accordo con effetto immediato trattenendo, a titolo di penale, quanto pagato fino a quel momento, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In tale ultimo caso, il Licenziatario sarà comunque tenuto a versare l'intero Corrispettivo dovuto.
- q) L'Accordo avrà durata per il corso della Stagione Sportiva 2023/2024. L'Accordo si perfeziona nei termini di cui al primo paragrafo dell'art. 5, comportando l'accettazione integrale e incondizionata delle Condizioni Generali di Licenza. Gli effetti dell'Accordo termineranno alle ore 24.00 del 30 giugno 2024 (o della diversa data individuata dalla FIGC quale termine della Stagione Sportiva 2023/2024); oltre tale data al Licenziatario sarà pertanto impedito ogni ulteriore sfruttamento dei Diritti Radiofonici, senza alcuna possibilità di tacito rinnovo o estensione ad altri successivi pacchetti o Stagioni Sportive o eventi non inclusi nel Pacchetto licenziato.
- r) L'Accordo potrà essere risolto dalla Lega Pro, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento da parte di quest'ultimo, anche per una sola volta, di uno degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5, lett. a), b), c), d), e), f), i), j), k), l), o) del presente Accordo, nonché di cui alle sezioni "Eventi", "Prodotti Radiofonici", "Corrispettivo", "Piattaforme e Modalità di Trasmissione" e "Restrizioni e ulteriori obblighi del Licenziatario" dell'Allegato 1. In caso di risoluzione dell'Accordo per una delle ipotesi di cui sopra, al Licenziatario sarà immediatamente impedito ogni sfruttamento dei Diritti Radiofonici.
- s) L'eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Accordo, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti.
- t) In caso di eventuale nullità o inefficacia, originaria o sopravvenuta, di una o più clausole contenute nel presente Accordo, le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere risultati analoghi a quelli perseguiti dalla clausola invalida o inefficace, laddove consentiti.
- u) Il Licenziatario prende atto ed accetta che il presente Accordo è regolato dalla legge italiana e che la competenza a decidere per tutte le controversie che dovessero sorgere in applicazione dell'Accordo spetta in esclusiva al Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto in data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Lega Italiana Calcio Professionistico

\_\_\_\_\_  
Il Licenziatario

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'offerente dichiara di accettare e di approvare specificamente i seguenti articoli dell'Accordo: 2 (iii), 2 (iv), 3, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q), r), s), t) e u).

\_\_\_\_\_  
Il Licenziatario

ALLEGATI:

- 1) Pacchetto;
- 2) Modulo di Offerta;
- 3) Tariffario.

**ALLEGATO 1**  
**PACCHETTO “DIRETTA RADIO”**  
**STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

<b>Eventi</b>	Formano oggetto del presente Pacchetto i Prodotti Radiofonici <i>infra</i> specificati relativi a tutte le partite, in casa ed in trasferta, disputate da un Club nella Stagione Sportiva 2023/2024 nel corso del Campionato Serie C (inclusa la fase dei Play Out e con esclusione della fase dei Play Off), della Coppa Italia Serie C e della eventuale Supercoppa Serie C (“Partite”).
<b>Piattaforme e Modalità di Trasmissione</b>	I Diritti Radiofonici oggetto del presente Pacchetto possono essere esercitati esclusivamente nell’ambito territoriale legittimamente servito dall’Operatore della Comunicazione locale e all’interno del quale ha sede il Club cui si riferisce il Pacchetto, tramite modalità free e con le seguenti tecniche di trasmissione: DAB (tecnologia digitale), protocollo I.P. e FM (modulazione di frequenza).
<b>Destinatari del Pacchetto</b>	La commercializzazione del presente Pacchetto è destinata esclusivamente agli Operatori della comunicazione che esercitano la propria attività in ambito locale, come definito nel Testo Unico dei servizi e media audiovisivi e radiofonici.
<b>Prodotto Radiofonico</b>	<p>Il Pacchetto si compone dei seguenti Prodotti Radiofonici:</p> <p><b>1) <u>Diretta radio</u>:</b> diretta radiofonica delle Partite del Pacchetto disputate dal Club individuato nell’Allegato 2, nel rispetto delle condizioni sopra descritte.</p> <p><b>2) <u>Interviste</u>:</b> diritto di realizzare e trasmettere in diretta le interviste, da rilasciarsi nei locali all’uopo predisposti dalla Società ospitante e, comunque, al di fuori del recinto di gioco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agli allenatori delle due squadre nei 15 minuti successivi al termine della Partita;</li> <li>- ai calciatori e ai dirigenti non prima che siano trascorsi 15 minuti dal termine della Partita.</li> </ul> <p>Il mancato rispetto della tempistica delle interviste determinerà l’irrogazione dei provvedimenti previsti nelle Condizioni Generali di Licenza e, comunque, legitimerà la Lega a risolvere immediatamente il contratto, impregiudicata la richiesta del maggior danno.</p>
<b>Corrispettivo</b>	A fronte della concessione dei Diritti, il Licenziatario si impegna a corrispondere alla Lega Pro la somma onnicomprensiva maggiorata dell’IVA prevista ed individuata nel tariffario di cui all’Allegato 3.

	<p>Il Corrispettivo dovrà essere versato dal Licenziatario alla Lega Pro in due rate di pari importo: (i) la prima, maggiorata dell'IVA, dovrà essere corrisposta contestualmente all'inoltro dell'Accordo e del Modulo di Offerta di cui all'Allegato 2, a pena di inefficacia dell'Accordo stesso; (ii) la seconda, maggiorata dell'IVA, entro e non oltre il 31 dicembre 2023.</p> <p>In caso di acquisto del Pacchetto a stagione in corso, il corrispettivo sarà equamente rideterminato dalla Lega Pro in considerazione del numero di Partite già disputate.</p> <p>Il mancato pagamento del corrispettivo nei termini essenziali di cui sopra legittimerà la Lega, senza necessità di preavviso o costituzione in mora, a non consentire l'accesso agli impianti per la realizzazione dei programmi di cui ai punti 1 e 2; resta fermo il diritto della Lega di ottenere il versamento dell'integrale importo previsto a titolo di corrispettivo per l'intera stagione sportiva.</p>
<b>Accesso all'impianto</b>	<p>Per l'esercizio dei Diritti previsti dal presente Pacchetto, il Licenziatario sarà tenuto ad ottenere dalla Lega Pro e dalle Società Sportive ospitanti le autorizzazioni occorrenti per accedere agli stadi, ove verranno disputate le partite, con il personale ed i mezzi strettamente necessari per svolgere la radiocronaca e l'opera giornalistica ai sensi del Regolamento Media e Diritto di Cronaca, nonché ad osservare le ulteriori disposizioni di cui alle Condizioni Generali di Licenza.</p>
<b>Territorio</b>	<p>Il Pacchetto attribuisce l'esercizio dei Diritti solo ed esclusivamente nell'ambito territoriale legittimamente servito dall'Operatore della Comunicazione locale e all'interno del quale ha sede il Club cui si riferisce il Pacchetto.</p>
<b>Restrizioni e ulteriori obblighi del Licenziatario</b>	<p>Il Licenziatario si obbliga a rispettare puntualmente tutti gli obblighi e gli adempimenti di cui all'Accordo e alle Condizioni Generali di Licenza, che sono accettati dal Licenziatario con la sottoscrizione dell'Offerta.</p> <p>In particolare, il Licenziatario si obbliga altresì a citare, nelle sigle di testa di tutte le trasmissioni, diffusioni o comunicazioni al pubblico, la denominazione dell'Evento o della Competizione, nonché gli Sponsor di Lega e/o del Campionato (a titolo esemplificativo e non esaustivo Title Sponsor e Presenting Sponsor) e/o del Girone e a mandare in onda la clip audio, della durata massima di 10 secondi, predisposta ed inviata dalla Lega Pro.</p>
<b>Non Esclusiva</b>	<p>Il Pacchetto è concesso dalla Lega Pro in forma non esclusiva.</p>



## ALLEGATO 2

### MODULO DI OFFERTA PER L'ACQUISIZIONE IN FORMA NON ESCLUSIVA DEL PACCHETTO "DIRETTA RADIO" STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Con riferimento all'Accordo di Licenza pubblicato sul sito [www.lega-pro.com](http://www.lega-pro.com), la scrivente società sottopone alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria offerta per l'acquisizione in forma non esclusiva del seguente Pacchetto:

**PACCHETTO "DIRETTA RADIO" relativo alla società sportiva** [indicare la società sportiva]:

\_\_\_\_\_

**PREZZO DI ACQUISTO** [indicare l'importo previsto nel tariffario per la società sportiva di riferimento, iva esclusa]:

€ \_\_\_\_\_, \_\_ [in numero]

Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ [in lettere]

Il prezzo di acquisto sarà corrisposto dalla scrivente società nei termini e con le modalità specificate nell'Accordo di Licenza e nel relativo Allegato 1.

Al fine di completare la propria offerta e di consentire alla Lega Italiana Calcio Professionistico di valutarne l'ammissibilità, si forniscono le seguenti informazioni:

Denominazione societaria:	
Partita IVA/Codice fiscale:	
Codice Univoco:	
Denominazione Operatore della Comunicazione:	
Nome, cognome e carica del sottoscrittore:	
Estremi del titolo abilitativo:	
Territorio legittimamente servito:	

Si indicano le seguenti persone quali destinatarie delle comunicazioni ufficiali riferite alla presente offerta:

Nome e cognome:	
Mansioni/responsabilità:	



Indirizzo PEC:	
Numeri di telefono (fisso/mobile):	

Sottoscrive la presente offerta il legale rappresentate della società acquirente, consapevole che la predetta offerta è valida solo se è accompagnata dal documento comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo del corrispettivo, maggiorato dell'IVA, previsto dal punto (i) di cui all'apposita sezione dell'Allegato 1. La società acquirente si obbliga, altresì, a versare il residuo importo dovuto a titolo di corrispettivo entro e non oltre il termine essenziale di cui al punto (ii) dell'apposita sezione dell'Allegato 1, maggiorato dell'IVA.

In caso di acquisto del Pacchetto a stagione in corso, il corrispettivo sarà equamente rideterminato dalla Lega Pro in considerazione del numero di Partite già disputate

Il perfezionamento dell'Accordo di Licenza è comunque subordinato alla verifica, da parte della Lega Pro, di tutti i requisiti previsti, dell'effettivo pagamento del corrispettivo e del successivo riscontro da parte della Lega Pro.

( \_\_\_\_\_ )

Legale rappresentante

Data, \_\_\_\_\_

Si allegano:

- 1) Assegno circolare non trasferibile o copia della reversale attestante il pagamento del corrispettivo dovuto per il pacchetto oggetto della presente offerta.
- 2) Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà.
- 3) Polizza assicurativa di cui all'art. 5, lettera j), dell'Accordo.





## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ in  
Data \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
non proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non  
veritiere e falsità negli atti ai sensi dell'art. 76 DPR N.445 del 28 dicembre 2000,

### DICHIARA

- che la società è iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_  
Numero di iscrizione \_\_\_\_\_, data di iscrizione \_\_\_\_\_;
- che la società eserciterà i diritti senza porre in essere alcuna attività che possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti acquisiti da soggetti terzi e senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega Pro, delle Società Sportive e dello sport del calcio in generale;
- che in base al proprio Statuto o atto costitutivo il **Consiglio di Amministrazione** è composto dalle seguenti persone (componenti e loro dati anagrafici):

---

---

---

---

---

- che la società non si trova in condizioni di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e che, nei confronti della stessa, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni;
- che non vi sono procedimenti pendenti relativi all'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi degli art. 18 Capo II del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.



Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R., n. 445/2000, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il/la sottoscritto/a deve allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un proprio documento di identità.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

(firma del legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO 3**  
**TARIFFARIO PACCHETTO "DIRETTA RADIO"**  
**STAGIONE SPORTIVA 2023-2024**

	<i>SOCIETÀ</i>	<i>CORRISPETTIVI OLTRE IVA</i>
<b>1</b>	U.C. ALBINOLEFFE S.R.L.	€ 5.000,00
<b>2</b>	U.S. ALESSANDRIA 1912 S.R.L.	€ 6.000,00
<b>3</b>	U.S. ANCONA S.R.L.	€ 6.000,00
<b>4</b>	S.S. AREZZO S.R.L.	€ 6.000,00
<b>5</b>	F.C. ARZIGNANO VALCHIAMPO S.R.L.	€ 5.000,00
<b>8</b>	ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.R.L.	€ 6.000,00
<b>6</b>	S.S. AUDACE CERIGNOLA S.R.L.	€ 5.000,00
<b>7</b>	U.S. AVELLINO 1912 S.R.L.	€ 6.000,00
<b>9</b>	BENEVENTO CALCIO S.R.L.	€ 6.000,00
<b>10</b>	S.S. BRINDISI F.C. S.R.L.	€ 6.000,00
<b>11</b>	CARRARESE CALCIO 1908 S.R.L.	€ 5.000,00
<b>12</b>	CASERTANA F.C. S.R.L.	€ 5.000,00
<b>13</b>	CATANIA F.C. S.R.L.	€ 6.000,00
<b>14</b>	CESENA F.C. S.R.L.	€ 6.000,00
<b>15</b>	F.C. CROTONE S.R.L.	€ 6.000,00
<b>16</b>	FERMANA F.C. S.R.L.	€ 5.000,00
<b>17</b>	U.S. FIORENZUOLA 1922 S.R.L.	€ 5.000,00
<b>18</b>	CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L.	€ 6.000,00

<b>19</b>	A.S. GIANA ERMINIO S.R.L.	€ 5.000,00
<b>20</b>	S.S. GIUGLIANO CALCIO 1928 S.R.L.	€ 5.000,00
<b>21</b>	A.S. GUBBIO 1910 S.R.L.	€ 5.000,00
<b>22</b>	JUVENTUS F.C. S.P.A.	€ 6.000,00
<b>23</b>	S.S. JUVE STABIA S.R.L.	€ 6.000,00
<b>24</b>	L.R. VICENZA S.P.A.	€ 6.000,00
<b>25</b>	LATINA CALCIO 1932 S.R.L.	€ 6.000,00
<b>26</b>	F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L.	€ 5.000,00
<b>27</b>	LUCCHESI 1905 S.R.L.	€ 5.000,00
<b>28</b>	F.C. LUMEZZANE S.R.L.	€ 5.000,00
<b>29</b>	MANTOVA 1911 S.R.L.	€ 6.000,00
<b>30</b>	A.C.R. MESSINA S.R.L.	€ 6.000,00
<b>31</b>	S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L.	€ 6.000,00
<b>32</b>	MONTEROSI TUSCIA FC S.R.L.	€ 5.000,00
<b>33</b>	NOVARA F.C. S.P.A.	€ 6.000,00
<b>34</b>	OLBIA CALCIO 1905 S.R.L.	€ 6.000,00
<b>35</b>	CALCIO PADOVA S.P.A.	€ 6.000,00
<b>36</b>	U.S. PERGOLETTESE 1932 S.R.L.	€ 6.000,00
<b>37</b>	A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L.	€ 6.000,00
<b>38</b>	DELFINO PESCARA 1936 S.P.A.	€ 6.000,00
<b>39</b>	AZ PICERNO S.R.L.	€ 5.000,00

<b>40</b>	PINETO CALCIO S.R.L.	€ 5.000,00
<b>41</b>	U.S. CITTÀ DI PONTEDERA S.R.L.	€ 5.000,00
<b>42</b>	POTENZA CALCIO S.R.L.	€ 6.000,00
<b>43</b>	AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L.	€ 5.000,00
<b>44</b>	PRO SESTO 1913 S.R.L.	€ 5.000,00
<b>45</b>	F.C. PRO VERCELLI S.R.L.	€ 6.000,00
<b>46</b>	U.S. RECANATESE	€ 5.000,00
<b>47</b>	A.C. RENATE S.R.L.	€ 5.000,00
<b>48</b>	RIMINI F.C. S.R.L.	€ 6.000,00
<b>49</b>	U.S. SESTRI LEVANTE 1919 S.R.L.	€ 5.000,00
<b>50</b>	SORRENTO CALCIO 1954 S.R.L.	€ 5.000,00
<b>51</b>	S.P.A.L. S.R.L.	€ 6.000,00
<b>52</b>	TARANTO F.C. 1927 S.R.L.	€ 6.000,00
<b>53</b>	TORRES S.R.L.	€ 5.000,00
<b>54</b>	A.C. TRENTO 1921 S.R.L.	€ 6.000,00
<b>55</b>	U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.R.L.	€ 6.000,00
<b>56</b>	S.S. TURRIS CALCIO S.R.L.	€ 6.000,00
<b>57</b>	VIRTUS ENTELLA S.R.L.	€ 6.000,00
<b>58</b>	VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.	€ 6.000,00
<b>59</b>	VIRTUS VERONA S.R.L.	€ 5.000,00
<b>60</b>	VIS PESARO DAL 1898 S.R.L.	€ 6.000,00